

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

Art. 33

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo **trimestre 1° novembre-31 gennaio** comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato pagamento **della mensilità di febbraio** e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica **da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità;**
- g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico

della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo **trimestre 1° novembre-31 gennaio** comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del **trimestre 1° novembre-31 gennaio** e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative **alla mensilità di febbraio** e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica **da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità**;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.